

FONDAZIONE IRET “L’OCCHIO DELLA CONOSCENZA SUL CERVELLO”
Via Tolara di Sopra, n. 50 – Ozzano dell’Emilia (BO)

Statuto

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI DELLA FONDAZIONE

Articolo 1

- Denominazione e durata -

La fondazione denominata Fondazione IRET “L’Occhio della Conoscenza sul Cervello” è una fondazione di diritto privato costituita ai sensi del C.c. operante quale organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione, nell’ambito del più ampio genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile.

La fondazione dovrà fare uso, a seguito dell’iscrizione presso l’Anagrafe Unica delle Onlus competente, oltre che nella denominazione anche in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolti al pubblico, della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o della sigla “ONLUS”.

La fondazione ha durata illimitata.

Articolo 2

- Sede-

La Fondazione IRET “L’Occhio della Conoscenza sul Cervello” ha sede a Ozzano dell’Emilia, in via Tolara di Sopra n. 50.

Articolo 3

- Scopi della fondazione -

La fondazione non ha fini di lucro ed intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore della ricerca scientifica di particolare interesse sociale, così come individuata dal D.p.r. 20 marzo 2003, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni, attraverso lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito:

- a) della prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione di tutte le patologie dell’essere umano, in particolare per quelle attinenti (i) le cellule staminali e la riparazione cerebrale; (ii) cellule staminali embrionali ed adulte, in vivo e in vitro; (iii) la patogenesi della sclerosi multipla, delle atassie e della malattia del motoneurone; (iv) l’invecchiamento cerebrale; (v) il morbo di Parkinson; (vi) il dolore; (vii) lo stress, l’ansia e la depressione; (viii) il ruolo del Nerve Growth Factor e molecole relate nella fisiologia, patologia e terapia;
- b) della produzione di nuovi farmaci e vaccini per uso umano e veterinario.

La fondazione svolge le attività di ricerca scientifica di cui al precedente periodo direttamente, ovvero attraverso università, enti di ricerca e altre fondazioni che le svolgono direttamente.

La fondazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle istituzionali in quanto integrative delle stesse.

TITOLO II

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

Articolo 4

- Membri della fondazione -

I membri della fondazione si distinguono in:

- membri fondatori;
- membri partecipanti;
- membri aderenti.

Articolo 5

- Membri fondatori -

Sono membri fondatori i membri, persone fisiche, che hanno partecipato alla costituzione della fondazione contribuendo al fondo di dotazione iniziale della fondazione, secondo quanto riportato nell'atto costitutivo.

Articolo 6

- Membri partecipanti -

Sono membri partecipanti i membri, persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, che hanno aderito alla fondazione in un momento successivo alla sua costituzione, contribuendo al suo patrimonio col versamento di una somma di denaro o col conferimento di beni, nella misura determinato in accordo col Consiglio di amministrazione.

Articolo 7

- Membri aderenti -

Sono membri aderenti i membri, persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, che hanno aderito alla fondazione in un momento successivo alla sua costituzione e che contribuiscono al sostenimento delle spese annuali di gestione della fondazione, nella misura determinato in accordo col Consiglio di amministrazione.

Articolo 8

- Esclusione e recesso -

L'esclusione dei membri partecipanti e aderenti può essere deliberata dal Consiglio di amministrazione per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, fra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Salvo i casi di cui al periodo seguente non è prevista la possibilità di esclusione dei membri fondatori.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali.

L'esclusione dei membri viene deliberata dal Consiglio di amministrazione con la

maggioranza dei due terzi nel caso di membri partecipanti e con la maggioranza semplice nel caso di membri aderenti.

Tutti i membri possono, in ogni momento, recedere dalla fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

TITOLO III ORGANI DELLA FONDAZIONE

Articolo 9

- Organi della fondazione -

Sono organi della fondazione:

- l'Assemblea dei fondatori;
- il Collegio dei partecipanti e aderenti;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei conti, organo facoltativo.

Articolo 10

- Assemblea dei fondatori -

I membri fondatori costituiscono l'assemblea dei fondatori.

L'assemblea dei fondatori ha il compito di nominare i membri del Consiglio di amministrazione e dell'eventuale Collegio dei Revisori dei conti di sua competenza.

Articolo 11

- Collegio dei partecipanti e aderenti -

I membri partecipanti e aderenti costituiscono il collegio dei partecipanti e aderenti.

Il Collegio dei partecipanti e aderenti ha il compito di nominare i membri del Consiglio di amministrazione e dell'eventuale Collegio dei Revisori dei conti di sua competenza.

Articolo 12

- Consiglio di amministrazione -

La fondazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un numero variabile di membri compreso fra tre e undici, comunque in numero dispari, che dura in carica tre anni. Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più consiglieri, la nomina del sostituto compete all'organo che aveva nominato il consigliere non più presente. I nuovi consiglieri scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

La nomina dei consiglieri compete all'assemblea dei fondatori nella misura dei tre quarti (eventualmente arrotondata per difetto) del totale, ed al collegio dei partecipanti e aderenti per la parte rimanente.

Se sono presenti solo membri fondatori, l'assemblea dei fondatori provvederà alla nomina dell'intero Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario.

Al Consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare il Consiglio di amministrazione:

- stabilisce gli indirizzi dell'attività della fondazione e ne predispone ed esegue i programmi;
- entro il 31 ottobre di ogni anno predispone il bilancio preventivo per l'anno successivo;

- entro il 31 marzo di ogni anno predisporre il bilancio consuntivo dell'anno precedente, dal quale deve risultare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della fondazione, distinguendo le attività istituzionali da quelle direttamente connesse;
- amministra il patrimonio della fondazione;
- ha facoltà di emanare regolamenti per la disciplina dell'attività della fondazione;
- ha facoltà di nominare comitati scientifici, comitati direttivi ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività della fondazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi;
- delibera le modificazioni del presente statuto, ad eccezione dello scopo assegnato dai fondatori e della destinazione a tale scopo del patrimonio conferito in sede iniziale e successivamente.

Potrà, inoltre, delegare parte dei propri poteri, per singoli atti o determinate categorie di atti, ad uno o più Consiglieri Delegati, eventualmente costituendo anche un Comitato Esecutivo e determinandone i compensi.

Articolo 13

- Presidente -

Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio di Amministrazione nonché l'assemblea dei membri fondatori, coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale della fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio; coordina le attività della fondazione; è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso alla fondazione; firma ogni atto autorizzato dal Consiglio stesso. In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio di Amministrazione riferendone tempestivamente allo stesso, ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Articolo 14

- Collegio dei Revisori dei conti –
Organo facoltativo

Il Collegio dei Revisori dei conti, la cui istituzione è demandata all'Assemblea dei fondatori, ha il compito di controllare il rispetto della legge e del presente statuto, nonché la correttezza della gestione economica e finanziaria della fondazione, predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.

Esso è composto da tre membri con idonee competenze professionali, due dei quali nominati dall'Assemblea dei fondatori, ed il terzo nominato dal Collegio dei partecipanti e aderenti.

Assemblea dei fondatori e Collegio dei partecipanti e aderenti nominano anche un Revisore dei conti supplente cadauno, i quali subentrano, in ordine di anzianità, al Revisore che per dimissioni o qualsiasi altra causa non sia più in grado di svolgere le proprie funzioni. Il Revisore supplente che sostituisce un Revisore effettivo rimane in carica fino al rinnovo naturale dell'intero Collegio.

Se sono presenti solo membri fondatori, l'assemblea dei fondatori provvederà alla nomina dell'intero Collegio dei Revisori dei conti.

Il Collegio dei Revisori dei conti dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

TITOLO IV PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 15

- Patrimonio della fondazione -

Il patrimonio della fondazione è costituito da:

- dotazione iniziale;
- dotazione dei membri partecipanti;
- beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla fondazione;
- donazione effettuate da privati o enti con espressa indicazione ad incremento del patrimonio;
- risultanze economiche attive della gestione che il Consiglio di Amministrazioni deliberi di destinare ad incremento del patrimonio.

Articolo 16

- Risorse economiche -

La fondazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento:

- dalle rendite nette del proprio patrimonio;
- dai corrispettivi delle attività istituzionali e connesse;
- dalle donazione effettuate da privati o enti che non siano espressamente destinate ad incremento del patrimonio;
- dagli eventuali avanzi di gestione e liberalità non destinati ad incremento del patrimonio.

Articolo 17

- Bilancio d'esercizio -

L'esercizio sociale della fondazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei fondatori e del Collegio dei partecipanti e aderenti il bilancio preventivo dell'anno successivo.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei fondatori e del Collegio dei partecipanti e aderenti il bilancio consuntivo dell'anno precedente, dal quale deve emergere la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della fondazione, distinguendo le attività istituzionali da quelle direttamente connesse.

Gli eventuali avanzi di gestione saranno unicamente destinati alle attività istituzionali della fondazione. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci, nonché di fondi, riserve o capitale.

Articolo 18

- Libri della fondazione -

La fondazione ha il compito di tenere:

- il libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni dell'assemblea dei fondatori;
- il libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni del Collegio dei partecipanti e aderenti;
- il libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
- il libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni del Collegio dei Revisori dei conti, ove e se nominato;
- ogni altro libro prescritto dalla legge.

TITOLO V SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 19

- Devoluzione del patrimonio sociale -

In caso di scioglimento della fondazione, il patrimonio residuo verrà devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale aventi finalità affini a quelle perseguite dalla fondazione o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, c. 190.

TITOLO VI DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 20 - Disposizioni generali -

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.